

Pubblicato il 27/05/2020

N. 05650/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11565/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11565 del 2007, proposto da Guidi Mauro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Mastrocola, presso il cui studio in Roma, via G.G. Belli, 39, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Montanaro, dell'Avvocatura dell'ente, presso la quale, in Roma, via Tempio di Giove, 2, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 2271 del 15 novembre 2007 con la quale è stata ordinata la cessazione dell'attività di lavaggio autoveicoli svolta dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2020 la dott.ssa Roberta Cicchese ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Roma ha ordinato la cessazione dell'attività di lavaggio autoveicoli da lui svolta in area adiacente un impianto di distribuzione di carburanti, la legittimità dell'esercizio del quale non è oggetto di contestazione.

La delibera gravata è motivata per relationem, con richiamo al rapporto amministrativo, allegato al provvedimento, redatto dal comando di Polizia municipale, che avendo rilevato che l'impianto meccanizzato per lavaggio di autoveicoli era "sprovvisto della prescritta autorizzazione comunale" ha proceduto nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 216 T.u.l.p.s. e dell'art. 46 del regolamento di igiene.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

Violazione e falsa applicazione della normativa di settore – Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria - Omessa e/o insufficiente motivazione - Lesione del generale principio del legittimo affidamento

Violazione e/o falsa applicazione della legge 241/1990 (artt. 7 e segg.) - Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento – Violazione del giusto procedimento.

Il ricorrente ha pure formulato domanda risarcitoria.

Il Comune di Roma, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata accolta in considerazione del fatto che “dagli atti prodotti dal ricorrente, si evince: a) che tra il Sig. Mauro Guidi e la SEAD 1980 spa è stato concluso contratto di comodato del 12.9.2005 avente ad oggetto l'impianto di autolavaggio cui si riferisce l'atto impugnato; b) che con atto sindacale del 24.03.1979 è stata rilasciata certificazione di idoneità tecnico- sanitaria per il menzionato impianto di autolavaggio a spazzoloni; c) che con atto dirigenziale prot. 42441 del 17.11.1988 è stata certificata la regolarità dell'attività di scarico in fognatura comunale”.

All'udienza del 26 maggio 2020, che si è svolta ai sensi dell'art.84 comma 5, del D.L.n.18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto quanto alla domanda demolitoria.

Come visto nell'esposizione in fatto il provvedimento impugnato è motivato solo a mezzo del richiamo al rapporto amministrativo della polizia municipale.

Tale ultimo atto, a sua volta, dopo aver affermato che “l'impianto meccanizzato di lavaggio di autoveicoli è sprovvisto della prescritta autorizzazione comunale”, si limita a segnalare che nei confronti del ricorrente si è proceduto ai sensi dell'art. 216 T.u.l.p.s. e dell'art. 46 del regolamento di igiene.

La prima disposizione richiamata recita “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute de gli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi..... La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato. Una industria o manifattura la quale sia

inserita nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000”.

La seconda norma richiamata dispone poi che “Senza pregiudizio delle norme stabilite per le industrie insalubri e per altre speciali industrie nonché delle disposizioni vigenti sull'igiene del lavoro, è vietato esercitare nel territorio del Comune opifici, laboratori ed industrie di qualsiasi genere senza licenza comunale, la quale verrà rilasciata solo dopo che l'Ufficiale sanitario od un suo delegato tecnico abbiano accertato che siano osservate le norme di igiene prescritte dalle leggi e dai regolamenti”.

Tale ultima disposizione si riferisce inequivocabilmente a una autorizzazione sanitaria e non a una autorizzazione generale riguardante l'attività svolta

In proposito il ricorrente, a mezzo di produzione documentale non contestata dal Comune resistente, ha dimostrato che il Comune di Roma, in data 24 marzo 1979 e in esito a sopralluogo eseguito dall'Ufficiale sanitario il 19 dicembre 1978, ha rilasciato al suo dante causa, sulla base delle “norme contenute nei vigenti regolamenti comunali”, apposito “attestato di idoneità tecnico sanitaria”.

In tal modo risulta rispettato il disposto di cui all'art. 46 del regolamento di igiene, il quale come emerge dal suo letterale tenore, non si riferisce a un titolo abilitativo generale, relativo al possesso di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività, ma a un titolo abilitativo che attiene esclusivamente al profilo igienico sanitari.

Lo stesso art. 216, poi, diversamente da quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, non subordina lo svolgimento dell'attività di autolavaggio all'ottenimento di una licenza, essendo per contro richiesto al soggetto che intendeva attivare un'industria insalubre di II classe, compresa nell'elenco citato dall'art.216 (e tale è il degli impianti di autolavaggio), di darne comunicazione all'Autorità comunale al fine di consentire le verifiche del caso (mirate dunque anche ad accertare il possesso di tutti i titoli abilitativi) ed eventualmente imporre le conseguenti misure precauzionali, misure che, nel caso in esame, l'amministrazione non ha ritenuto di adottare.

Il ricorso va dunque accolto con assorbimento di ogni altra censura con riferimento alla domanda di annullamento, mentre l'intervenuta rinuncia alla domanda risarcitoria, contenuta nella memoria depositata in data 20 febbraio 2020, determina l'improcedibilità della medesima.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla domanda di annullamento e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato, dichiara l'improcedibilità della domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO